

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



**UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
AFFARI GENERALI E SERVIZI SPECIALI**

UFFICIO REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE ARTI

Testo aggiornato al Decreto Rettorale n. 249 del 9 febbraio 2011

ART. 1

Caratteristiche e finalità

1. Il Dipartimento di Archeologia e storia delle arti è la struttura organizzativa degli ambiti della ricerca archeologica, storico-artistica, storico-letteraria e di storia della cultura materiale. Esso promuove, coordina e organizza le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, fra i quali rientrano in prima istanza quelli indicati nell'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento.
2. Il Dipartimento promuove, sostiene e coordina in una prospettiva ove possibile interdisciplinare le attività di ricerca, nel rispetto in ogni caso dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.
3. Il Dipartimento inoltre:
 - a) concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dal Consiglio di Facoltà e dai Consigli di Corso di studio;
 - b) promuove, organizza e concorre alla realizzazione delle scuole di specializzazione e dei corsi nei Dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento o a cui il Dipartimento afferisce.
4. Previa delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituiti Centri e Laboratori dipartimentali, attenendosi al Regolamento Generale d'Ateneo. Il Coordinatore della struttura dipartimentale è designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore in carica.

ART. 2

Afferenza

1. Al Dipartimento di Archeologia e storia delle arti afferiscono:
 - a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
 - b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
 - c) i professori a contratto;
 - d) i ricercatori;
 - e) i ricercatori a tempo determinato.

- f) i titolari di assegni di ricerca;
 - g) gli iscritti ai Dottorati di ricerca;
 - h) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
 - i) gli studenti che ne fanno richiesta.
2. Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
 3. Gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca attivati o a cui concorre il Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.
 4. L'afferenza cessa *de iure* con il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di Dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione del servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.
 5. Sulle richieste di afferenza e sulla durata della stessa per le figure di cui alle precedenti lettere b), c), e) ed i) delibera il Consiglio di Dipartimento.
 6. L'afferenza al Dipartimento di Archeologia e storia delle arti è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

ART. 3 **Autonomia**

1. Il Dipartimento di Archeologia e storia delle arti ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
2. L'esercizio di tale autonomia avviene in modo conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici o privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei regolamenti di Ateneo.

ART. 4 **Organi**

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore (DdD), il Consiglio (CdD) e la Giunta (GdD).

ART. 5 **Il Direttore**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
2. Il Direttore
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;
 - b) promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta;
 - c) vigila, nell'ambito dipartimentale, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli derivano dalle norme in vigore.
3. Il Direttore viene eletto fra i professori di I fascia del Dipartimento e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; in mancanza di professori di prima fascia o nei casi di impedimento riconosciuto dal Senato Accademico, l'elettorato passivo si estende ai professori

di II fascia. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore è nominato dal Rettore e la durata del mandato è di quattro anni accademici.

4. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione, si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione. In caso di parità prevale il più anziano in ruolo e, a pari condizioni, il più anziano anagraficamente. Le votazioni di ballottaggio sono valide se vi abbia preso parte almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

5. L'elezione è a scrutinio segreto e viene indetta, nel sesto mese prima che scada il mandato, dal decano dei professori di I fascia del Dipartimento, il quale provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente, nella persona di un Professore di I fascia.

6. Gli elettori possono esprimere un solo voto.

7. Il Direttore designa fra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un Vicedirettore, che è nominato con decreto rettorale e resta in carica finché dura il mandato del Direttore.

8. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

9. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre i tre mesi, il Direttore decade.

10. Il Direttore può subire la revoca del suo mandato in seguito ad una mozione di sfiducia presentata da almeno due membri del Consiglio e votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

11. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di Corso di studio e con altre cariche che prevedano un'indennità a carico del Bilancio dell'Università.

ART. 6 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento.

2. Fanno parte del Consiglio:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento;

b) il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, pari al 30% (con arrotondamento all'intero superiore) della consistenza della categoria, con durata triennale;

d) un rappresentante degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento e che afferiscono al Dipartimento, con durata biennale.

e) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, con durata annuale.

4. Il Consiglio di Dipartimento è competente per i settori scientifico-disciplinari che ad esso fanno capo.

5. Spetta al Consiglio di Dipartimento:

a) definire i criteri di utilizzazione e adottare le conseguenti delibere in merito ai fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

b) la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento;

c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini e secondo le modalità fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

d) organizzare le attività necessarie alla gestione e al funzionamento dei Dottorati di ricerca;

e) esprimere pareri in Consiglio di Facoltà in merito al conferimento di supplenze e

- affidamenti; alla destinazione di posti già in organico di professori di ruolo e di ricercatore; alla chiamata di professori di ruolo;
- f) esprimere pareri e proposte ai Consigli di Facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
 - g) presentare al Senato Accademico le iniziative opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
 - h) approvare il regolamento del Dipartimento e proporne eventuali modifiche;
 - i) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione o riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente.

Il Consiglio esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

6. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Direttore per le scadenze stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università della Calabria (approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche; approvazione del bilancio preventivo; approvazione del conto consuntivo), ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

7. Le convocazioni ordinarie debbono contenere un dettagliato ordine del giorno e vanno inviate a tutti gli aventi diritto almeno una settimana prima della data prevista per la riunione. In casi di particolare urgenza, tale anticipo può ridursi ad un giorno lavorativo, a patto che gli aventi diritto siano avvertiti a domicilio tramite telegramma, fax o E-mail.

8. L'ordine del giorno viene fissato dal Direttore, ma ogni membro del Dipartimento può richiedere l'inclusione in esso di nuovi punti, purché la sua richiesta sia trasmessa al Direttore almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate a tutti i membri.

9. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, dedotti gli assenti validamente giustificati. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti, soltanto se intervengono all'adunanza.

10. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessuno può votare su questioni che riguardino lui direttamente o suoi parenti e affini entro il IV grado. Le votazioni avvengono di norma con voto palese; a scrutinio segreto, su richiesta anche di un solo membro, quelle riguardanti persone.

11. Il Consiglio può delegare alcune delle sue competenze al Direttore, alla Giunta, o a commissioni appositamente nominate.

12. Verbalizza le sedute il Segretario amministrativo. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte da un suo delegato o da persona incaricata dal Direttore in sede di Consiglio.

13. I verbali debbono essere approvati o nella medesima seduta o in quella successiva, e debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati presso la Segreteria amministrativa.

14. Dopo la loro approvazione, i verbali sono pubblici, e possono essere consultati secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo.

Art. 7

Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento

1. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal membro più anziano, le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane.
3. Le votazioni sono valide se ha votato almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.
4. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di indizione delle votazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che risultino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, o che versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.
6. La cessazione del rapporto di lavoro con l'Università della Calabria e presso il Dipartimento, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica.
7. Ai fini dell'elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che alla data di indizione delle votazioni sono iscritti ad un dottorato di ricerca che abbia sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisca al Dipartimento. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze prevale la maggiore anzianità anagrafica.
8. Il conseguimento del dottorato di ricerca o la rinuncia al proseguimento dei corsi di dottorato comportano la decadenza della carica.
9. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento alla data di indizione delle votazioni. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze prevale la maggiore anzianità anagrafica.
10. Il termine del periodo di godimento dell'assegno di ricerca o la rinuncia al proseguimento dell'assegno comportano la decadenza della carica.
11. I mandati elettivi decorrono dal primo novembre.
12. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.
13. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.
14. Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

ART. 8

La Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Della Giunta fanno parte:

- a) il Direttore, che la convoca e la presiede;
 - b) tre professori di I e di II fascia;
 - c) un ricercatore;
 - d) il Segretario Amministrativo, che ha voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
- La Giunta resta in carica per quattro anni accademici ed è rieleggibile. I membri di cui alle lettere b) e c), vengono eletti dal Consiglio col sistema del voto limitato nell'ambito delle singole categorie.

3. Le convocazioni della Giunta spettano al Direttore, e obbediscono alle stesse norme stabilite per le convocazioni del Consiglio.

4. Le sedute della Giunta sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per la determinazione della maggioranza vale quanto stabilito per il Consiglio di Dipartimento.

5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nessuno dei membri può votare su questioni che riguardino lui o i suoi parenti fino al IV grado.

6. La verbalizzazione delle sedute è affidata al Segretario Amministrativo. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte da un suo delegato o da persona incaricata dal Direttore in sede di Giunta.

7. I verbali devono essere approvati o nella medesima seduta o in quella successiva, e debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati presso la Segreteria amministrativa.

8. Dopo la loro approvazione, i verbali sono pubblici, e possono essere consultati secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo.

9. Ciascun membro della Giunta è revocabile con mozione di sfiducia presentata da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento appartenenti al relativo elettorato attivo. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Decade dalla Giunta l'eletto che non partecipi a più di tre riunioni consecutive. In questo caso si provvede alla sostituzione dell'eletto mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate nella stessa componente.

Art. 9

Elezioni delle rappresentanze in seno alla Giunta

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei Professori di I e di II fascia e dei Ricercatori in seno alla Giunta di Dipartimento l'elettorato attivo e passivo spetta ai Professori di I e di II fascia, riuniti in collegio unico ed ai Ricercatori.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i Professori e i Ricercatori che risultino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, o che versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno alla Giunta sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di Presidente sono svolte dal membro più anziano e le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane.

4. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le votazioni sono valide se ha votato almeno il 30% degli aventi diritti al voto per ciascuna componente.

5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

7. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia (o nel ruolo). In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.
8. I mandati elettivi decorrono dal primo novembre.
9. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

ART. 10

Il Segretario Amministrativo

1. L'attribuzione dell'incarico di Segretario Amministrativo e le eventuali indennità ad esso connesse vengono regolate dalle modalità previste dalla normativa di Ateneo.
2. Il Segretario Amministrativo svolge le attività a lui assegnate o assegnande dalla legge, e, inoltre, dallo Statuto e dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

ART. 11

Organizzazione del Dipartimento

1. A fini di ricerca, possono utilizzare le strutture del Dipartimento tutti coloro che ad esso fanno capo (docenti in organico, supplenti, professori a contratto, dottorandi, borsisti, personale tecnico-amministrativo), eventuali collaboratori esterni e gli studenti ad esso iscritti.
2. Possono iscriversi al Dipartimento tutti gli studenti il cui lavoro di tesi o elaborato finale viene seguito da un docente del Dipartimento. Essi dovranno presentare una domanda in carta libera controfirmata dal docente e da cui risultino le loro generalità, il corso di studio e il titolo della tesi o dell'elaborato finale; la loro ammissione è deliberata dal Consiglio.
3. Coloro che prestano servizio presso il Dipartimento, per esigenze oggettive di lavoro e di ricerca, possono accedere per periodi limitati al prestito di apparecchiature portatili (personal computer, stampanti e lettori di CD, macchine fotografiche, cineprese, strumentazione di scavo archeologico, ecc.) di proprietà dell'Università e inventariati presso il Dipartimento.
4. Per ottenere il prestito, che ha la durata di tre mesi ed è rinnovabile, essi debbono sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano a rispondere in solido dell'eventuale smarrimento o danneggiamento di quanto loro affidato.

ART. 12

Approvazione e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio del Dipartimento, entrerà in vigore dal giorno dell'emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Le proposte di modifica del regolamento debbono essere presentate da almeno tre membri del Consiglio e vanno messe in votazione nella riunione del Consiglio successiva a quella in cui vengono avanzate. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e le altre disposizioni da questo richiamate.

ALLEGATO A

ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE ARTI

ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE

L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA

L-ANT/10 METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE